

N. 8519/2018 R.G.TRIB.

**Tribunale di LECCE**

sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Piera Portaluri	Presidente rel.
dr.ssa Caterina Stasi	Giudice
dr. Antonio Barbetta	Giudice

esaminati gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 24/01/2020 sul ricorso proposto da _____ (cognome) _____ (nome) nata a _____ (Camerun) il _____, rappresentato e difeso dall'avv. **GIORDANO SAR PIERO**, presso il cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale.

RESISTENTE**e con l'intervento del****PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*
a scioglimento della riserva

OSSERVA

Con ricorso depositato il giorno 3/09/2018, la ricorrente come sopra identificata, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 2/08/2018 e notificata il 22/08/2018, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo, quindi, in tale sede, in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria e per la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lvo n. 286/1998.

Si è costituito il Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale di Lecce che ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo.

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce. Dall'informativa pervenuta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

All'udienza del 24/01/2020, previa discussione delle parti presenti in aula, il Giudice Onorario, delegato per la trattazione, ha rimesso il fascicolo al Presidente Relatore per riferire al Collegio per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

SULLE DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE

La ricorrente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadina del Camerun, originaria di Douala, di appartenere al gruppo etnico Bayang, di essere di fede cristiana cattolica, di avere un medio livello di istruzione, di non essere sposata e di avere due figli gemelli; di aver lasciato il suo Paese nel 2015; di aver lasciato il paese per sfuggire ad un matrimonio forzato con un uomo molto più grande di lei, impostole dal padre, nonostante al richiedente avesse già una relazione sentimentale con un ragazzo ivoriano; di aver inizialmente opposto un rifiuto ma che, dinanzi alla violenta reazione del padre, si vide costretta ad accettare, pur continuando a frequentarsi con il suo fidanzato; che, a seguito di violenze intervenute anche ai danni del suo compagno, decise di affidare i suoi figli a sua madre e di lasciare il paese assieme al fidanzato, recandosi dapprima in Costa D'Avorio per poi proseguire il viaggio che li condusse fino in Italia; che, una volta giunti in Italia, il suo fidanzato cambiò atteggiamento nei suoi confronti, divenendo aggressivo e decidendo infine di recarsi in Francia, ove sarebbe stato arrestato per aver commesso dei reati e che, in caso di rimpatrio, teme di essere costretta a sposare l'uomo scelto da suo padre.

SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO.

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché, a livello di normativa di legge, dal d.l.vo n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del d.l.vo n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa – cass, S.U. n.19393/09 e cass. n.10686/2012), lo *status* di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il **timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d.lvo n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporti la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi siano considerati veritieri,



a condizione che vengano verificati una serie di presupposti, ossia che: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile; e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che *“In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova”* (cass, sez. 6 - 1, 24 settembre 2012, n.16221).

Nel caso in esame, alla luce degli elementi raccolti e dall'esame dell'audizione avvenuta innanzi alla Commissione Territoriale, il racconto della richiedente appare coerente e plausibile.

In particolare, a sostegno del diniego, la Commissione Territoriale valuta negativamente alcuni aspetti delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'audizione, nel provvedimento di diniego si legge: “

La vicenda posta a fondamento dell'espatrio dalla richiedente presenta diversi profili di incoerenza esterna. Dalle fonti COI consultate, invero, emerge che i matrimoni forzati in Camerun riguardano principalmente ragazze molto giovani, in età adolescenziale laddove invece l'istante, all'epoca dei fatti narrati, avrebbe avuto 24 anni. (cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Cameroon: Prevalence of forced marriage in southern Cameroon, particularly in the Southwest Region, including state protection available; forced marriage as practiced by chiefs, and whether the girls or women that are forced to marry chi efs must be virgins and childless, 10 April 2013, CMR104378.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/5193855a2bdb.htm>)

Alla luce di quanto sin qui esposto, il timore espresso dall'istante appare infondato, tenuto conto del fatto che l'istante ha attualmente 27 anni.

2- Peraltro, la richiedente ha affermato di avere un medio livello di istruzione, che in Camerun lavorava come commessa presso un negozio ed inoltre aveva già avuto due figli. Tale profilo personale appare scarsamente compatibile con un matrimonio forzato, tenuto conto anche che dalle fonti Coi consultate emerge che "women 18 years of age and older who are in a good economic situation or who have completed several years of school [translation] "generally know their rights, are more or less independent and, consequently, have more opportunity to choose their future husband" (cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Cameroon: Prevalence of forced marriage of women 18 years of age and older, including in the cities of Douala and Yaoundé; whether the economic situation or the level of education of women has an impact on forced marriages; protection provided to victims of forced

marriages (2012-May 2013), 7 May 2013, CMR1 0441 LFE, available at: <http://www.refworld.org/docid/53391dd04.html>);

3- Ancora, si rileva che l'istante asserisce di essersi rivolta alla polizia che si sarebbe rifiutata di intervenire, ma anche questo aspetto risulta poco coerente con le fonti Coi consultate, dalle quali emerge che, "women 18 years of age and older who do not want to marry can obtain help from the judicial authorities and NGOs who fight violence against women, such as the ALVF and the Association of Women Jurists of Cameroon (Association des femmes juristes du Cameroun). The representative of the Ministry of Women's Empowerment and the Family added that these women can also receive protection from the state through the Ministry of Women's Empowerment and the Family, the Ministry of Social Affairs (ministère des Affaires sociales), the courts, and certain other NGOs such as Plan Cameroon, Cameroon Association for the Protection and Education of the Child and the Association for the Promotion of the Autonomy and the Rights of Girls/Women (Association pour la promotion de l'autonomie et des droits de la fille/femme) (ibid.). She explained that these bodies provide psycho-social assistance, legal assistance, health care, information, training, mentoring and scholarships (ibid.). (cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Cameroon: Prevalence of forced marriage of women 18 years of age and older, including in the cities of Douala and Yaoundé; whether the economic situation or the level of education of women has an impact on forced marriages; protection provided to victims of forced marriages (2012-May 2013), 7 May 2013, CMR1044 il.FE, available at: <http://www.refworld.org/docid/53391dd04.html>);



4- Infine, appare opportuno evidenziare che l'istante ha affermato che, dopo la separazione dei suoi genitori, lei viveva con il padre a Yaounde, mentre sua madre risiedeva a Douala. Tuttavia, all'inizio dell'intervista, la richiedente aveva riferito di essere nata e di aver sempre vissuto a Douala".

Questo Collegio a seguito di un'attento approfondimento delle COI anche in riferimento a quelle richiamate dalla Commissione si evince che: <https://www.refworld.org/publisher/IRBC.html> cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5188f1864> UNHCR The UN Refugee Agency "il matrimonio forzato è una "forma comune di violenza contro donne e ragazze sia nelle regioni settentrionali che meridionali del Camerun" (Camerun, 26 marzo 2013). Un rappresentante della Federazione degli avvocati delle donne (FIDA) in Camerun, ha anche indicato che il matrimonio forzato è prevalente in "alcune parti del Camerun" ed è "abbastanza comune" nelle aree rurali della regione nord-occidentale e **sud-occidentale**, zona di provenienza della ricorrente, tra cui Akwaya nella divisione Manyu, parti di Lebialem, e in "luoghi che hanno ancora molto rispetto per i sovrani o i capi tradizionali" (FIDA 30 Mar 2013). FIDA è una ONG internazionale fondata nel 1944 a Città del Messico che ha uno status consultivo con le Nazioni Unite. Il matrimonio forzato è più comune tra le persone con uno status socioeconomico basso (30 marzo 2013) essendo diffuso tra le famiglie meno istruite e più povere. Se una donna che è costretta a sposare un capo debba essere vergine dipende dalle preferenze del capo, poiché la decisione è "fino al capo", ci sono stati casi di capi che hanno costretto donne con bambini di un altro uomo a sposarli o prendono mogli di altri uomini e che questa pratica è particolarmente "dilagante" in aree remote. A volte,

a seconda del gruppo etnico, avere già avuto un figlio potrebbe "aumentare il valore di una donna perché ha dimostrato la sua fertilità" (25 febbraio 2013).

Secondo la legislazione del Camerun, il matrimonio forzato è vietato (Camerun 1967, art. 356) e l'età legale del matrimonio è di 15 anni per le donne e 18 per gli uomini ", tranne quando autorizzato diversamente dal Presidente della Repubblica per gravi motivi" (ibid. 1981, art. 52).

Tuttavia, nel gennaio 2010, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia ha espresso preoccupazione per le notizie di ragazze "giovani di 12 anni" che si sposano (29 gennaio 2010, paragrafo 9). Il rappresentante della FIDA ha dichiarato che la legislazione non è "efficace" ed è "impossibile" da attuare (30 marzo 2013). Secondo il direttore degli studi africani e afroamericani, la legislazione sul matrimonio forzato viene applicata "in modo molto selettivo" (22 febbraio 2013). La legislazione statale relativa al matrimonio forzato "è estremamente improbabile che possa avere qualsiasi tipo di efficienza per le donne che si trovano ad affrontare matrimoni forzati" (23 marzo 2013). In Camerun, la legislazione non ha la stessa autorità che ha in Nord America o in Europa (ibid.). Le norme e le pratiche culturali potrebbero essere contrarie alla legislazione (ibid.), "i procedimenti giudiziari sono estremamente lunghi e difficili" e "si ha la possibilità di vincere un caso solo se ... connessi con persone all'interno del tribunale" (ibid.), gli affari di famiglia sono generalmente regolati da "sistemi para-legali" (ibid.). Per quanto attiene alla protezione dello stato, il rappresentante della FIDA ha dichiarato che "nessuno può aiutare" una ragazza o una donna che rifiuta un matrimonio forzato (30 marzo 2013). La rappresentante del Centro per lo sviluppo delle donne rurali ha indicato che, nella regione del sud-ovest, poiché il matrimonio forzato può essere imposto dalla tradizione, i casi di matrimonio forzato non sono "segnalati ma piuttosto nascosti dai sovrani tradizionali e dalle élite che credono e praticano" (27 marzo. 2013).

Ciò premesso, osserva il Collegio giudicante che i fatti narrati dalla richiedente in sede di audizione, costretta a scappare per sottrarsi alla pratica diffusa nel suo Paese dei matrimoni forzati, come indicato nelle COI consultate in premessa, attengono a persecuzioni per motivi di appartenenza al sesso femminile in quanto non vi è dubbio che la ricorrente sia stata, e potrebbe esserlo ancora, vittima di un fondato timore di persecuzione legata al genere di appartenenza. Si cita al riguardo una importante sentenza della **Corte di Cassazione, la n. 28152/2017**. La Corte fa riferimento alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne, che obbliga gli Stati che l'hanno ratificata "ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza



contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, a) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria". Anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del maggio 2002 aveva invitato tutti gli operatori statali coinvolti a considerare la persecuzione legata alla violenza di genere come motivo per l'ottenimento della protezione internazionale. Nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione, si è ritenuto che i fatti narrati da una cittadina nigeriana rientrassero a pieno titolo tra quelli cui fa riferimento la Convenzione di Istanbul e previsti dall'art. 7 del d.lgs. 251/2007: la donna deve essere considerata vittima di una persecuzione personale e diretta, a causa della sua appartenenza, in quanto donna, ad un gruppo sociale. E, secondo la Corte, proprio il peso delle norme consuetudinarie locali avrebbe impedito alla ricorrente di trovare adeguata protezione nelle autorità statuali del suo Paese di appartenenza. Questa sentenza della Corte di Cassazione, quindi è di enorme portata innovativa, e sancisce il diritto alla protezione internazionale per le vittime di violenza di genere, le quali possono vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Sulla "Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale" dell'Aprile 2018 (p.24) si legge: "**Genere, identità di genere e orientamento sessuale:** Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, **tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini**, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni ecc."

Per tutto quanto sopra esposto, osserva il Collegio giudicante che i fatti narrati dalla richiedente, integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

SULLE SPESE DI GIUDIZIO

Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Riconosce alla richiedente _____ (cognome) _____ (nome) nata a _____ lo status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007;
- nulla sulle spese.



Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2020.

Il Presidente Relatore

dott.ssa Piera Portaluri

Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.

